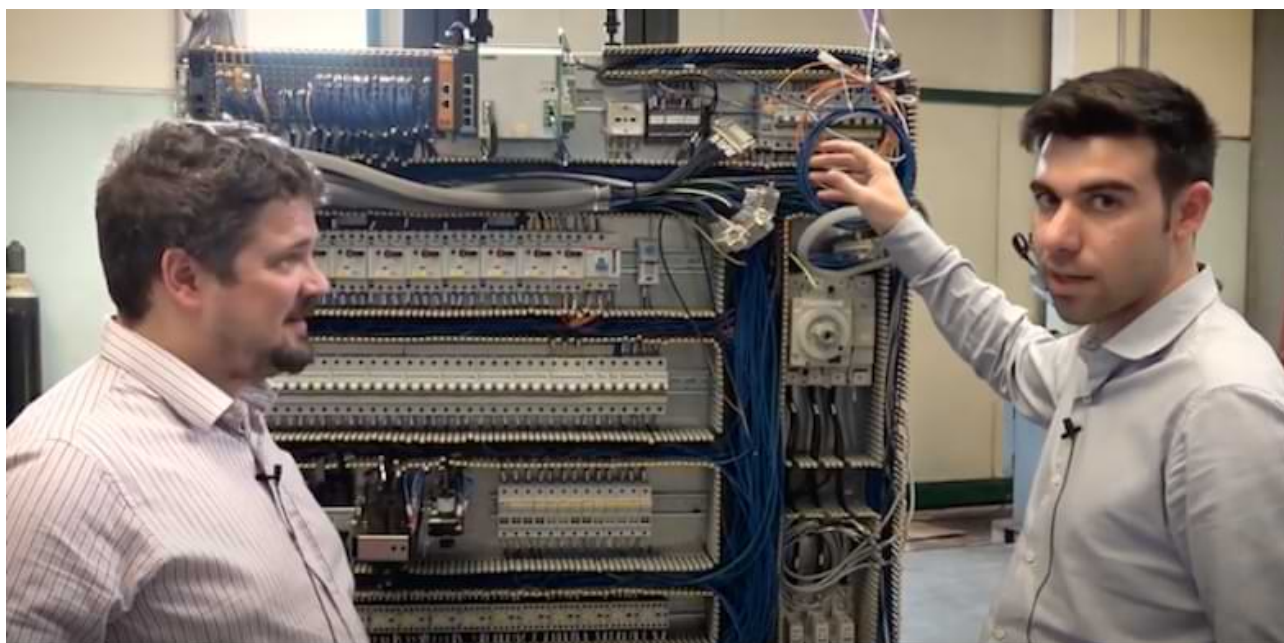


Applicabilità direttiva macchine a impianti di alimentazione

Gli impianti di alimentazione delle macchine — quali, ad esempio, gli impianti di alimentazione pneumatica, di vapore, ecc. — sono da considerarsi autonomi rispetto alle macchine che alimentano, quindi non formano con esse assiemi complessi ai quali si applica la direttiva macchine.



A questo proposito il commento al testo della direttiva 98/37/CE emesso dalla Commissione per la direttiva macchine della Comunità Europea riporta (tale commento non ha valore di legge, ma è comunque il riferimento più autorevole disponibile in materia):

- 67. Il secondo comma del paragrafo 2 precisa che “gli insiemi di

Impianti di alimentazione e direttiva macchine: che fare?

macchine o le installazioni complesse, sono macchine”.

Per «installazioni complesse» s'intende un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel funzionamento. Le installazioni complesse costituiscono pertanto un insieme coerente.

- 68. La definizione di «insiemi di macchine» deve applicarsi con buon senso e prudenza. Sarebbe inutile, ad esempio, estenderla a unità industriali complete come le centrali elettriche o le raffinerie di petrolio.

Leggi anche: [Importare un Macchinario ExtraUE rispettando la Direttiva Macchine](#)

Gli impianti di alimentazione hanno un funzionamento autonomo ed hanno un'applicazione compiuta e ben definita (ad esempio portare un fluido come l'aria dalla pressione atmosferica a una determinata pressione più elevata); inoltre il loro funzionamento non è solidale con quello delle macchine che vanno ad alimentare.